



TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

II Sezione - Collegio Esecuzioni e Fallimenti

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:

dott.	Michele Monteleone	Presidente – rel.
dott.ssa	Maria Letizia D’Orsi	Giudice
dott.	Michele Cuoco	Giudice

ha pronunciato il seguente decreto:

letti gli atti della procedura fallimentare R.G. 88/2014;

letto il provvedimento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli con il quale si “*esprime parere favorevole affinché il Giudice dell’Esecuzione in indirizzo voglia sospendere i termini di scadenza di cui all’art. 20 l. 44/99 degli atti aventi efficacia esecutiva relativi al proc. Fallimento n. 88/14 pendenti a carico di Pirozzolo Fabio, per la durata prevista dalla normativa di riferimento*”;

letto il parere fermamente negativo dell’Ufficio dei Curatori del 13 marzo 2017, il cui contenuto qui si dà per integralmente richiamato;

udita la relazione del GD;

premessi che:

- il 7° comma dell’art. 20 cit., nella sua attuale formulazione normativa, **riserva in via esclusiva al Pubblico Ministero** il potere (originariamente riservato al giudice dell’esecuzione previo parere del Prefetto) di sospendere le procedure esecutive e, più in generale, i termini di pagamento derivanti da

mutui e da crediti erariali (*“le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del **provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica** competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1”*), con ciò introducendo, di fatto, l'effetto sospensivo in questione come conseguenza automatica del provvedimento del P.M.;

- tale orientamento ha trovato anche l'avallo della Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 192 del 4 luglio 2014, ha riconosciuto la legittimità della nuova disciplina, interpretando la normativa in questione nel senso di qualificare il provvedimento favorevole del P.M. quale atto genetico degli effetti sospensivi per l'espropriazione forzata;
- sempre in applicazione del medesimo disposto normativo art. 20, 7° comma: *“in **presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa**, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, e' competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente”*;

considerato che :

- *“il **potere di adottare** non un semplice parere, ma un vero e proprio provvedimento favorevole (*recte* richiesta) alle sospensioni di tutte le procedure esecutive (ed ora anche fallimentari) è stato attribuito al Pubblico Ministero”* (cfr. Cass. n. 8956/16);
- in ogni caso, a fronte del provvedimento favorevole del Pubblico Ministero, avente carattere generale, in quanto riferito alla possibilità di sospendere tutte le procedure esecutive in corso, è necessaria comunque **la proposizione di una istanza e l'adozione di un provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione** di ciascuna procedura esecutiva pendente, che sospenda la singola attività già fissata e tutta la procedura per un periodo di tempo predeterminato dalla legge in 300 giorni;
- a seguito di tale istanza comunque *“il giudice, pur dopo il provvedimento favorevole, avente carattere generale, emesso dal P.M. all'esito della verifica, di sua competenza, dei presupposti legittimanti l'ammissione dell'istante al beneficio, può sempre negare, con riguardo alla singola*

procedura esecutiva, la sospensione se ritenga assenti i presupposti rientranti nella propria sfera di controllo, quali la non coincidenza tra esecutato e soggetto ammesso a fruire dei benefici, ovvero la già ottenuta fruizione della sospensione per la medesima causa” (ibidem Cass. cit.);

ritenuto che:

- **il provvedimento del P.M. ex art. 20 co. 7° L.44/99 non ha contenuto dispositivo**, ma meramente “*consultivo*” (“*esprime parere favorevole*”), né appare suscettibile, proprio alla luce del suo esplicito tenore letterale, di una interpretazione “*estensiva*” in termini aderenti al dettato normativo;
- inoltre, non appare essere stata proposta alcuna istanza direttamente dal fallito, volta ad ottenere il suddetto beneficio;
- per giunta, un **provvedimento di sospensione risulta già emesso con decreto del P.M. presso il Tribunale di Benevento datato 25.11.2014** per cui, in applicazione dello stesso disposto normativo, non vi sarebbe spazio per una ulteriore concessione;
- tra l’altro, sempre il **P.M. presso il Tribunale di Benevento** con successivo decreto del 12/13.10.2015 ha disposto la proroga per la durata di gg. 300, dei termini nel limite massimo previsto dall’art 20 l.cit.;
- successivamente, con decreto del 03/20.01.2017 il **P.M. presso il Tribunale di Benevento**, nel richiamare il **provvedimento di rigetto già intervenuto in data 31.08.2016**, ribadiva l’irrevocabilità del provvedimento di sospensione dei termini di cui all’art 20 L.44/99, dichiarando il non luogo a provvedere sull’istanza di revoca avanzata in data 07.12.2016 dal Sig. Pirozzolo Fabio;
- alla luce del corretto comportamento tenuto dal **P.M. presso il Tribunale di Benevento**, giova infatti ricordare “*l’eccezionalità della disciplina della sospensione dei termini*” (che deve quindi ritenersi di stretta interpretazione) e la necessità di non comprimere, oltre i limiti normativamente previsti, l’esigenza contrapposta dei creditori di veder soddisfatta la propria pretesa. Questi, infatti, subirebbero un *vulnus* al proprio interesse, costituzionalmente

garantito ex art. 24 Cost., in maniera del tutto indeterminata e al di fuori di una esplicita disposizione normativa, in aperto contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (anche esecutivo) sancito dall'articolo 111 co. 2° Cost.;

- come si è correttamente affermato, invero, l'eventuale rinnovabilità della sospensione *“trasformerebbe quello che è (stato voluto come) un effetto legale oggettivo, in un provvedimento discrezionale (non ancorato ad alcun parametro certo) rinnovabile ad libitum, quindi senza più alcuna garanzia per il creditore, che potrebbe vedere vanificata sine die la propria azione esecutiva a causa dei ritardi della P.A. nel disbrigo della pratica di elargizione”* (cfr. in tal senso Trib. Vicenza 08.01.2009);
- infatti, la proroga o rinnovazione non trova alcun conforto nel tessuto normativo di riferimento e si presta, altresì, ad **“applicazioni distorte”** (come nel caso di specie, stante l'avvenuta fissazione delle vendite fallimentari per il giorno 14.03.2017) e contraddittorie della stessa ratio per cui la sospensione è stata prevista;
- inoltre, *in primis*, deve segnalarsi che l'art. 20 L. 44/99 non prevede la possibilità di proroga o rinnovazione del termine di 300 gg (del resto già ottenuto dal Pirozzolo come visto con decreto del P.M. del 12/13.10.2015); non vi è alcun elemento che autorizzi a ritenere che il legislatore abbia inteso prevedere la possibilità di ottenere più periodi di sospensione concessi con diversi provvedimenti;
- infatti se così fosse stato il legislatore avrebbe utilizzato formule differenti atte a manifestare, chiaramente (*in claris non fit interpretatio*), la volontà di concedere anche più periodi di sospensione dei termini indicati dalla disposizione in commento;
- così tuttavia non è, sicchè occorre ritenere che la legge attribuisca al soggetto esecutato, che si trovi nelle condizioni legislativamente indicate, la possibilità di ottenere un solo ed unico periodo di sospensione della procedura in corso;

- quindi, forse, consapevole di ciò il **Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli - DDA**, ha espresso esclusivamente un “*parere favorevole*” alla sospensione dei termini, atto sicuramente carente di efficacia sotto il profilo di legittimazione attiva e, quindi, certamente, ancor più, non vincolante;

pertanto, alla luce delle predetta considerazioni, non vi è spazio per concedere la sospensione, ex art. 20 l.44/99, della procedura di liquidazione dell’attivo del fallimento rubricato sub R.G. 88/14.

P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere in ordine al parere trasmesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli DDA in data 09 marzo 2017 a fronte della richiesta di sospensione avanzata del Sig. Fabio Pirozzolo.

Manda al Giudice Delegato affinché prosegua oltre nelle operazioni di vendita già fissate per il giorno 14 marzo 2017.

Si comunichi con urgenza all’Ufficio dei Curatori e al Sig. P.M., titolare, presso il Tribunale di Napoli DDA, Dott.ssa M. Laura Lalia Morra.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2017

Il Presidente Relatore

Dott. Michele Monteleone